



- a) - risoluzione del rapporto di lavoro per recesso volontario opportunamente facilitato, dell'impiegato;
- b) - licenziamento delle donne coniugate;
- c) - collocamento in quiescenza del personale femminile di età superiore ai 55 anni.

L'adozione di tali provvedimenti trovava giustificazione nella esuberanza di personale verificatasi in seguito alla immissione nei ruoli di numerosi impiegati (per la maggior parte donne) assunti nel periodo bellico in qualità di avventizi straordinari in sostituzione di richiamati alle armi e rimasti poi in servizio.

Peraltro, la concreta attuazione dei suddetti provvedimenti fu rinviata al momento in cui si fosse raggiunta l'intesa sul nuovo trattamento previdenziale cui era subordinata la definitiva efficacia del citato contratto economico 27 novembre 1950.

Detto trattamento, come noto, fu attuato con l'accordo 6 ottobre 1951.

Dal frattempo, l'argomento concer